

Proteggere, riservare, amministrare: tutela dei boschi nella Svizzera Italiana (XIII - XVIII sec.)

Mark Bertogliati

Introduzione

Nella storia i motivi che portarono all'istituzione di provvedimenti di tutela dei boschi sono così numerosi e vari che risulta arduo riassumerli in poche righe. Nell'arco alpino i più importanti furono, senz'altro, assicurare un'adeguata protezione dai pericoli naturali, fornire una sufficiente riserva di legname e altre risorse forestali, oppure ancora permettere la ricrescita degli alberi dopo un taglio. Non di rado e in altre epoche si trovano però anche altre motivazioni come, ad esempio, la regolamentazione della caccia o della raccolta dei frutti, il mantenimento di barriere vegetali poste a confine, la protezione di acque e sorgenti o il miglioramento del clima.

È interessante notare come molti termini ancora oggi impiegati per definire porzioni di bosco più o meno ampie si riferiscano, in origine, alla delimitazione giuridica di un appezzamento di terreno. La forte impronta utilitaristica nella percezione del bosco e delle sue risorse è ben visibile, ad esempio, nella radice di alcuni termini in seguito ampiamente utilizzati per definire la superficie boschiva. È il caso, rilevante, dei termini «foresta»¹ e «selva».

Nella Svizzera Italiana le espressioni «fabula», «gazium» e «tenso»² furono sovente impiegate, nel passato, per identificare vari tipi di provvedimenti volti a disciplinare il godimento di beni comuni³. Nella toponomastica ticinese sembra prevalere il significato di bosco protetto, almeno sulla base di quanto riportato dagli autori che si sono chinati sull'analisi di questi nomi di luogo e dagli informatori locali che hanno collaborato alla raccolta dei dati sul terreno. Per analizzare i concetti specifici riguardanti il bosco protetto può essere utile partire dalla distribuzione sul territorio di questi toponimi, ricostruibile per il Canton Ticino grazie alle indagini svolte a partire dagli anni '60 e '70 dall'ex Centro di Ricerca per la Storia e l'Onomastica Ticinese (CRT) e oggi depositate presso l'Ufficio del Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) a Bellinzona. Potendo disporre, per le varie epoche, di un rilievo sistematico e uniforme sul territorio delle menzioni di boschi protetti nei documenti, si potrebbe senz'altro operare ben altri confronti e trarre considerazioni più precise.

¹ «En latin *forestare* signifiait mettre au ban, exclure. La forêt était à l'origine un espace sur lequel, explique Littré, on avait prononcé un 'ban' (...). Ainsi, pour ce qui est du mot qui nous intéresse ici, ce que définissait à l'origine le mot forêt, ce n'était pas un espace fermé (ce qui pourrait être le cas si ce mot dérivait de *forum*), mais la délimitation juridique, l'interdit, la réserve d'usage: dès son origine, ce mot évoque donc une volonté, une décision, une option des hommes, un choix de zonage; c'est un espace dont la vocation a été imposée et non un fait naturel; c'est un aménagement» (R. Bechmann, *Des arbres et des hommes. La forêt au moyen-âge*. Parigi, 1984, pp. 25-26).

² Il Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) ha finora identificato 221 toponimi riconducibili a «gaggio», 87 «fabula» e 20 a «tensa» (citato in I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, Bellinzona, 2006, p. 42).

³ Per un approfondimento sull'origine di questi termini v. C. Salvioni, *Della voce fánra e del monte Paránla*, in «*Bollettino Storico della Svizzera Italiana (BSSI)*», anno XVI, n. 11-12, Bellinzona, 1894, pp. 223-228; E. Bontà, *La Saltarescia, Bastono*, in «*Bollettino Storico della Svizzera Italiana (BSSI)*», anno XXVI, n. 2, Bellinzona, 1951, p. 96; S. Vassere, G.M. Staffieri, *Repertorio toponomastico ticinese (RTT): Muguzzano*, Bellinzona, 1998, p. 41.

Forse si scoprirebbe che, a ben vedere, di boschi ad uso vincolato ne sono sempre esistiti, a sud come a nord⁴.

Proteggere

Conciliare tra loro le molteplici funzioni del bosco costituisce ancora oggi una delle sfide più importanti nella politica forestale. Certo non fu scontato in passato, quando il bosco e le sue risorse ricoprivano un ruolo centrale per le comunità locali. In una società a beni limitati, che si alimenta prevalentemente di legna e biomassa e, come dirà qualcuno, procede in definitiva ad energia solare, la necessità di disporre in modo esclusivo di risorse forestali si situa tra le esigenze prioritarie.

Oggi, come nel passato, la difesa contro i pericoli naturali è un aspetto di cruciale importanza per la popolazione dell'area alpina. La funzione protettiva diretta del bosco contro la caduta di valanghe, frane e massi fu certamente riconosciuta e sperimentata già in epoca remota dalle comunità locali, specialmente nelle valli superiori più esposte ai pericoli naturali e dove la presenza di boschi di ragione comunitaria è ancora oggi più marcata. Proprio laddove le calamità naturali si abbatterono con particolare violenza, furono adottati provvedimenti apparentemente rigidi che escludevano quasi ogni tipo di utilizzazione⁵. La costituzione di boschi protetti rimase per secoli uno degli strumenti più importanti a disposizione delle comunità delle valli alpine, almeno fin dal XIII. secolo.

Tuttavia lo scopo dell'istituzione di vincoli allo sfruttamento delle risorse forestali non fu, evidentemente, solo quello di garantire un'adeguata protezione a insediamenti, rive e strade maestre. Una gestione razionale e oculata delle risorse boschive e, a seguito dell'incremento dei prelievi e dei traffici di legname, la ricostituzione del patrimonio forestale, costituivano ulteriori e importanti motivazioni. Occorre distinguere – e non è sempre facile – tra tipologie diverse di provvedimenti: da quelli apparentemente più rigidi ad altri più «flessibili», da interventi puntuali ed episodici su zone particolarmente sensibili a limitazioni più estese nel tempo e nello spazio.

Dall'analisi dei documenti che istituiscono o riconfermano boschi protettori (nell'Ottocento si dirà poi «boschi sacri»), emerge talvolta un indissolubile legame tra il vincolo imposto e il manifestarsi negli anni addietro di catastrofi naturali di una certa importanza, spesso con grande impatto emotivo e danni consistenti a terre e infrastrutture⁶. Eventi tragici come quello di Broglio non sono infrequenti nella storia delle valli alpine. Gli Statuti di Valmaggia del 1624 statuivano che «nissuno commune della giurisdittione di detta Communità puossi poner ne metter in favole alcuna singolare persona (...) salvo per defendere le terre ò comunanze delli predetti luochi ò comuni»⁷. Si tratta di un provvedimento importante almeno per due motivi. Il primo senz'altro in relazione agli avvenimenti catastrofici che dovettero prodursi con particolare insistenza in Valle Maggia tra il 1500

⁴ Probabilmente nelle zone collinari e pedemontane poste a sud, vista la diversa conformazione del paesaggio ed evoluzione in termini di modalità di sfruttamento del territorio, la presenza di boschi protetti dovette vieppiù diradarsi nel corso dei secoli (probabilmente assai presto) parallelamente alla riduzione dell'area forestale e all'incremento della proprietà privata.

⁵ In quelli sopra la Faula di Caveragno, contemplati nell'ordine del 20 gennaio 1526 (Ordini del Comune di Caveragno, libro I pp. 1-18, manoscritto di L. Martini), si proibiva il taglio di piante e rami e la raccolta di legna verde e secca, come pure lo «scodere» ghiande dai roveri (aggiunta del 1549, libro I, p. 34).

⁶ È il caso, ad esempio, della seppure poco estesa vicinanza di Broglio dove, tra il 1668 e il 1777, furono costituite almeno 12 «faule» temporanee o permanenti. Proprio nel 1667 una valanga provocò importanti danni e vittime nel comprensorio, a causa della quale si imposero provvedimenti straordinari di tutela di alcune aree boschive (I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, cit., p. 45).

⁷ A. Heusler (a cura di), *Die Statuten von Val Maggia (Maiental)*, in «*Rechtsquellen des Kantons Tessin*». 11. Heft. Separatabdruck aus der Zeitschrift für schweizerisches Recht, Neue Folge, Band XXVIII (vol. 28). Basilea, 1909, p. 107. La stessa norma è presente con minime variazioni negli Statuti di Lavizzara, del resto quasi identici nei contenuti.

e il 1600⁸. Un secondo motivo è, con ogni probabilità, legato alla volontà di contrastare una dinamica in atto di messa a tutela di appezzamenti boschivi, forse anche privati, da parte delle comunità locali, ree di eccedere nel limitare o proibire l'accesso ai boschi ai singoli⁹. Le cause di questo processo sono, almeno in parte, da attribuire ad un accresciuto fabbisogno di spazi e risorse a fronte dell'importante aumento demografico in atto tra il XVI. e il XVII. secolo e ad una dinamica di esclusivismo nell'accesso al godimento dei beni comuni che discuteremo più avanti.

L'impressione generale, per tornare sul discorso dei boschi protettori, è che il rispetto degli ordini, anche di quelli più rigidi e severi, subisca un calo drastico negli anni seguenti la loro promulgazione e sia inversamente proporzionale al fabbisogno di risorse da parte dei singoli. Di fatto i frequenti abusi imponevano sovente misure straordinarie e la conferma a scadenze regolari dei provvedimenti per mezzo del «giuramento». Come dimostrato per la Vallemaggia e il Moesano, anche per i boschi protettori più importanti era sempre necessario riconfermare o irrigidire i provvedimenti, poiché gli abusi e le trasgressioni dovevano essere numerosi, situazioni certamente favorite dalla connivenza di autorità «di milizia»¹⁰. Non erano infrequenti, ad esempio, le amnistie concesse ai trasgressori¹¹. Si tratta, tuttavia, di una questione ancora aperta che coinvolge, su una scala ben più ampia, oggetti di dibattito storiografico come il reale valore degli ordinamenti rurali oppure la percezione dei pericoli naturali. Resta, infatti, da appurare in quale misura queste disposizioni lasciassero spazio all'interpretazione¹². Si tratta inoltre di valutare il ruolo del diritto statutario nella globalità di un ordinamento giuridico composto da vari elementi, non da ultimo la consuetudine, che poterono non di rado condizionare l'applicazione del diritto scritto¹³.

Spesso, nell'ambito della storia forestale, si focalizza l'attenzione sullo strato arboreo, mentre anche altre risorse ricoprono un'importanza vitale nel mondo rurale alpino. La necessità di garantire sufficiente foraggio per lo sverno del bestiame e un buon quantitativo di stame (indispensabile per costituire lo stallatico utilizzato nella concimazione di prati e coltivi), imponeva una gestione stratificata dei boschi, anche di quelli posti a protezione degli insediamenti. Al contempo vi era anche l'esigenza di prolungare nel bosco il pascolo del bestiame durante l'inverno, per cui le utilizzazioni possibili erano varie e molteplici. La regolamentazione delle attività socio-economiche imponeva, pertanto, un'attenzione particolare anche per questi aspetti e, quindi, non ci deve stupire più di tanto il carattere in apparenza estemporaneo di taluni provvedimenti¹⁴. Dovendo assolvere esigenze sul breve termine è perciò comprensibile che i soli strumenti a disposizione delle autorità locali fossero un'interdizione più o meno temporanea o, al limite, una regolamentazione delle utilizzazioni.

⁸ L. Martini, *La transumanza e l'alpeggio in Valle Bavona*, Locarno, 2003, pp. 33-37.

⁹ Mansueto Pometta individua addirittura in questa norma specifica la volontà di controllare anche gli scarsi appezzamenti boschivi privati, trovandone ulteriore conferma nelle delimitazioni dei boschi protetti. Le denominazioni «ogni sorta di boschi» sovente presenti nelle antiche terminanze potrebbero, sempre secondo Pometta, riferirsi anche al regime di proprietà e non unicamente alla natura qualitativa (M. Pometta, *L'intervento dello stato nella gestione dei boschi privati*, in «*Actes du Congrès international de sylviculture*», Vol. III, Roma, 29.4 – 5-5-1926, p. 120).

¹⁰ V. i già citati esempi delle faule di Caveragno e di Broglio. Sul Moesano v. A. a Marca, *Acque che portarono*, Prosito, 2001, pp. 64-66.

¹¹ Per il caso di Soazza del 1675 v. C. Santi, *Boschi e legname a Soazza*, in «*Folklore svizzero*», anno LXV, fasc. 4-5, Basilea, 1975, p. 44.

¹² A. Schuler, *Die Alpenwälder: Heilige Bannwälder oder Land- und Holzreserve?* in «*La découverte des Alpes*», fasc. 12, 1992, p. 111.

¹³ P. Caroni, *Dal dedalo statutario*, in «*Archivio Storico Ticinese*», a. XXXII, n. 118, 1995, pp. 127-128.

¹⁴ In una sua analisi sui «boschi tensi» del Moesano, lo storico Andrea a Marca osserva come «d'altronde questi non costituirono mai una categoria definitivamente stabilita, né si posero in assoluto contrasto con la superficie sfruttabile. (...) Insomma, era un insieme composito, dinamico e relativamente aperto» (A. a Marca, *Acque che portarono*, cit., p. 66).

Riservare

La centralità del bosco si afferma con forza subito dopo i primi grandi dissodamenti che poi diedero origine all'insediamento tradizionale alpino così come lo conosciamo oggi. Liberate le aree necessarie al pascolo del bestiame e all'agricoltura di sussistenza, il bosco acquista confini più o meno stabili¹⁵.

Abbiamo visto come la salvaguardia degli insediamenti fu certamente tra le prime preoccupazioni delle comunità di valle, enti di origine antichissima che nell'area alpina godettero probabilmente sempre di una certa autonomia nell'uso della proprietà comune¹⁶. Tuttavia le comunità, al di là delle esigenze dettate dalla minaccia incombente dei pericoli naturali, furono ad un certo punto chiamate a proteggere il bosco, non fosse altro che per gestire l'espansione di quella che, storicamente, è considerata la prima utilizzazione conflittuale, cioè il pascolo¹⁷. Si può assumere che, in questa prima fase di sperimentazione degli usi e funzioni del bosco dove certamente si produsse una rilevante riduzione della superficie boschiva, furono presi i primi e importanti provvedimenti di tutela, benché non in forma scritta.

Tra il XII. e XIII. secolo, nell'arco alpino, la pressione dell'uomo sul bosco aumentò in modo consistente¹⁸. Le ragioni delle controversie attorno all'uso del bosco non sono, perlomeno in una prima fase, esclusivamente da ricondurre a fattori demografici. A partire dalla fine del XII. secolo si ebbe il progressivo affermarsi dei comuni rurali. In questo periodo, anche nella Svizzera Italiana, i comuni rurali raggiunsero un'ampia autonomia nell'amministrazione dei propri territori, svincolandosi dalle autorità feudali e, in seguito, dotandosi di statuti riconosciuti dalle autorità sovrane. Questa autonomia si manifestò attraverso la facoltà di emanare ordinamenti sul godimento di alpi, pascoli e boschi¹⁹. Il caso del Comune di Olivone è, in questo senso, particolarmente illuminante, poiché è ben visibile una volontà di estendere i propri possedimenti fondiari e giurisdizionali anche oltre i propri confini «naturali»²⁰.

In Leventina la nascita dei comuni rurali (qui dette «vicinanze») risale almeno all'atto di spartizione degli alpi del 23 maggio 1227. La suddivisione delle competenze di natura politica ed economica si concretizzò, nei secoli a seguire, nella nota struttura organizzativa costituita, al livello superiore, dalla comunità di valle scendendo poi via via alle vicinanze, alle degagne ed ai vicinati²¹. Tuttavia questo passaggio di consegne dalle antiche comunità di valle ad unità amministrative più piccole non fu certo rapido, né fu privo di strascichi. In Leventina, come anche altrove, persistettero per secoli le

¹⁵ T.F. Günter, *Die Entwicklung der Waldnutzung in der Landschaft Davos*, in «Bündnerwald», n. 34, 1981, p. 548.

¹⁶ L'ampiezza dell'autonomia variava tuttavia a livello regionale, nelle Tre Valli ambrosiane Leventina, Blenio e Riviera, poste sotto l'influsso di Milano, fu certamente più importante che altrove (v. I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, cit., p. 35).

¹⁷ G. Berruti, *L'uomo e il bosco: una storia di mille anni nelle valli bresciane*. Brescia, 2001, p. 9.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 9-10; G. Cherubini, *L'Italia rurale nel basso Medioevo*, Bari, 1996, p. 19.

¹⁹ K. Meyer, *Blenio e Leventina: da Barbarossa a Enrico VIII: un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo*, Bellinzona, 1977, pp. 49-50. Già nel 1237 i vicini della degagna di Osco fecero mettere per iscritto diversi accordi relativi a diritti di vicinato, riguardanti l'uso collettivo di alpeggi, pascoli e boschi di loro spettanza (G. Chiesi, *Il Medioevo nelle carte*, Bellinzona, 1991, p. 69).

²⁰ L. Deplazes, *Una lite fra due vicinanze blenesi all'inizio del XIII. secolo: evoluzione del possesso fondiario, comportamenti sociali, uso di violenza e mezzi di pacificazione*, in «Materiali e Documenti Ticinesi (MDT)», Serie III Blenio, fasc. 3, Bellinzona, 1981, pp. 120-124.

²¹ F. Viscontini, *Uno sguardo attorno ai fatti di Leventina del 1755: alcuni aspetti poco esplorati di una protesta d'Antico regime*, in M. Fransioli e F. Viscontini (a cura di), *La rivolta della Leventina: rivolta, protesta o pretesto?*, Locarno, 2006, p. 85 e 160. Il passaggio a questo tipo di struttura, la quale prevedeva una partecipazione su più livelli alla vita comunitaria, è attestata anche in numerose altre regioni della Svizzera Italiana e dell'arco alpino (v. A. a Marca, *Acque che portarono*, cit., p. 31).

cosiddette «pezze comuni», ossia boschi indivisi che andavano sfruttati con il consenso di tutti gli enti interessati, spesso da più degagne contemporaneamente.

È il caso del Bosco grande di Osoglio («ul Bòs'c' grant»), una vasta pecceta appartenente a Dalpe, Faido, Gribbio e Chiggiogna. Negli archivi delle quattro terre si contano a decine i documenti e gli atti inerenti questo comparto boschivo, i primi a cavallo tra XV. e XVI. secolo. Liti di confine, delitti, abusi e vertenze attorno alla spartizione dei proventi dei frequenti tagli si protrarranno ancora fino alla seconda metà dell'Ottocento, culminando con la divisione del 1879²². Già nel Cinquecento, tuttavia, alcune porzioni di questo bosco sono menzionate come «infaurate» (protette, «riservate») a favore di singole terre o degagne²³. Ancora nel 1769 i vicini di Dalpe e Cornone (formanti una degagna) rilevano come i vicini delle comunità di Faido, Chiggiogna e Gribbio abbiano ciascuna le proprie faure «separatamente nel Bosco Grande di Osoglio» e, in accordo con le altre degagne, statuiscono che «nel luogo di dentro de Riazzo» sia loro assegnata una faura²⁴.

Assistiamo dunque ad un progressivo insorgere di liti e vertenze riguardanti boschi e confini che portano, in molti casi documentati a partire dall'inizio del XIV. sec., all'istituzione di «fabule»²⁵. Gli esempi d'istituzione di boschi protetti sono numerosi, taluni chiaramente legati a eventi catastrofici prodottisi negli anni precedenti²⁶. Nell'archivio comunale di Davos la prima «lettera di bando» è attestata nel 1496, dopodiché si susseguono fino al 1800 ben 28 provvedimenti di questo genere, solo 4 dei quali chiaramente motivati da ragioni di pubblica sicurezza. Tutti gli altri possono essere ricondotti alla volontà di affermare diritti esclusivi su determinate porzioni di bosco oppure escluderne l'accesso ai non originari del luogo²⁷.

Il fatto di poter godere in piena autonomia di un bosco costituiva, di per sé, una motivazione importante per richiedere la «faura perpetua» di una zona boschiva. Questo anche perché poi, in caso di abuso, era concesso all'ente proprietario pignorare il maltolto ed affibbiare ammende ai contravventori. Oltretutto, anche quando una faura era assegnata ad un unico ente, vi era poi sempre

²² *Verbale sulla demarcazione dei boschi del Comune o Patriziato di Faido, Dalpe, Gribbio e Chiggiogna*, 1879; Archivio Patriziale di Faido.

²³ Ad esempio a favore dei vicini di Gribbio che «jam annis preteritis fecerunt unam fabulam in nemore de Uxolio ubi dicitur pro usu et reparatione ac conservatione eorum terre de Gribbio» (V.F. Raschèr et al., *Registri delle documentazioni (Materiali Ex CRT)*, Archivio Degagna di Gribbio, 1537/VI/2, doc. 27).

²⁴ *Ibid.*, Archivio Patriziale di Dalpe (Libri e Registri), 1769/IX/21.

²⁵ La «fabula» è, in questo senso, la facoltà, da parte di un comune rurale, di emettere norme di godimento su beni collettivi, tra cui evidentemente il bosco. In una sentenza arbitrale rogata a Faido il 18 giugno 1313 viene stabilito, a favore dei vicini di Tarnolgio (Mairengo), il diritto di «tensare» e «infaurare» il bosco (poi faura) di Düsbinda, con la facoltà di pignorare e infliggere ammende (v. *Ibid.*, Archivio Patriziale di Calpiogna, 1313/XI/18). Nel 1322 i vicini di Quinto e Ranorencho giungono ad un compromesso con quelli di Varenzo ai quali si attribuisce a titolo perpetuo un comparto boschivo precedentemente comune e ne viene data la facoltà di governarlo come gli altri «gacii» della vicinanza di Quinto (R. Zeli, *Voce Boscà*, in «*Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana (VSI)*». Volume II. BÒ – BZÖGN, Lugano, 1971-1991, p. 760). Quasi sempre il riscatto dei boschi indivisi avviene dopo vertenze talvolta lunghe e complesse ma necessarie per far valere uno stato di diritto a favore di una o l'altra comunità. Questo è il caso, ad esempio, della vertenza fra i vicini di Scruengo (territorio di Quinto) e quelli di Altanca, a proposito dei «gacii et fabule situate supra lochum de Scruencho» che devono proteggere le terre sottostanti dal pericolo delle valanghe (V. F. Rascher et al., cit., Archivio Patriziale di Altanca, 1473/XII/4; trascr. integrale in: L. Brentani, *Codice diplomatico ticinese: documenti e registi*. Volume IV, Lugano, 1954, pp. 232-238).

²⁶ R. Zeli, *Voce Bosch s. m. Bosco*, in «*Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana (VSI)*». Volume II. BÒ – BZÖGN, Lugano, 1971-1991, pp. 778-779.

²⁷ A Davos, oltretutto, disposizioni e circostanze particolari favorirono in seguito un vivace processo di spartizione dei boschi, con conseguenze variamente nefaste per l'economia forestale della zona. Ancora oggi più dell'80% della superficie boschiva di Davos è in mano a privati, percentuale incredibilmente alta per una comunità alpina (T.F. Günter, *Die Entwicklung der Waldnutzung ...*, cit., pp. 550-551).

chi pretendeva diritti su di essa²⁸. In realtà ancora nel XIX. secolo non si raggiunge, in questo senso, un definitivo equilibrio e continuano a persistere antichi diritti di godimento e situazioni ingarbugliate²⁹.

Tuttavia, già nel XVI. secolo, la soluzione delle vertenze attorno ai diritti sui boschi permette alle singole comunità di concentrarsi su quello che sarà il loro principale compito nei secoli a venire, ossia regolamentare il godimento dei beni comuni a vantaggio dei vicini.

Amministrare

Tra il XVI. e il XVII. secolo si produce una vera e propria «era degli ordinamenti forestali»³⁰. La diffusione dei provvedimenti a tutela di appezzamenti forestali nella prima Età moderna è una dinamica ben documentata in varie regioni della Svizzera Italiana, dalla Vallemaggia alla Val Poschiavo. Nel Moesano i primi «boschi tensi» sono menzionati negli Statuti di Calanca del 1469. Negli archivi moesani si possono attestare tra il 1491 e il 1665 almeno una ventina di documenti riguardanti la «tensa» di boschi comunali³¹.

Si apre una fase nuova che prelude a importanti cambiamenti nell'organizzazione interna delle società rurali. Abbiamo visto come, durante tutta l'Età moderna, non si interrompano il frazionamento o l'«infauramento» di boschi ad uso promiscuo, processo visibile nelle continue vertenze tra le comunità e presente soprattutto in Leventina. Tuttavia, a partire dalla metà del XVI. secolo e più decisamente in seguito, le istituzioni di boschi protetti non sono più apparizioni episodiche, ma vanno a costituire col tempo complesse strutture formate da comparti boschivi «liberi», altri parzialmente accessibili e altri ancora intangibili³².

Il bosco accresce sempre più la sua valenza come bene amministrativo e finanziario. Diviene pertanto uno scopo prioritario per le comunità e le autorità superiori fronteggiare presunte, pronosticate o reali penurie di risorse, senza cessare al contempo di soddisfare il mercato e le esigenze della popolazione locale. La proliferazione di ordinamenti e disposizioni specifiche riguardanti la gestione del bosco può, almeno in parte, essere messa in relazione con l'incremento demografico e gli sviluppi politici, sociali ed economici prodottisi tra la fine del Medioevo e la prima Età moderna. Abbiamo tuttavia visto come a livello regionale vi fossero, comunque, alcune differenze dovute ad eventi straordinari o scelte autonome di gestione del territorio da parte delle

²⁸ «- Ai vicini di Corzoneso e Scaradra viene concessa la licenza di stabilire la limitazione del taglio e dello sfruttamento dei boschi e pascoli compresi nella zona sopra descritta, sul versante destro della valle. - La medesima facoltà viene loro concessa per la zona situata sul versante opposto. - I vicini di Corzoneso e Scaradra non dovranno limitare alcun pascolo o bosco contro la volontà dei loro convicini né dei vicini di Leontica e di Comprovasco.» (Reg. nr. 358; 1349/II/7, in *«Materiali e Documenti Ticinesi (MDT)»*, Serie III Blenio, fasc. 18, Bellinzona, 1995, p. 821).

²⁹ Esempio significativo del persistere di diritti promiscui sul bosco è quello della Val Calanca. Qui una spartizione definitiva dei boschi fra i singoli comuni avverrà solo nel 1866 (A. Bertossa, *Storia della Calanca*, Poschiavo, 1937, pp. 124-126, 282).

³⁰ Come viene definita, per la storia forestale tedesca, da Radkau e Schäfer, concetto senz'altro applicabile anche alle nostre latitudini benché in un contesto socio-politico e con risvolti molto differenti (J. Radkau e I. Schäfer, *Holz: Ein Naturstoff in der Technikgeschichte*. Reinbeck b. Hamburg, 1987. p. 101). V. anche J.D. Parolini, *Zur Geschichte der Waldnutzung im Gebiet des heutigen Schweizerischen Nationalparks*. Diss., Zurigo, 1995, p. 31, nota 69.

³¹ A. a Marca, *Acque che portarono*, cit., p. 64.

³² Un esempio interessante di struttura stratificata è quello già proposto della Val Poschiavo, dove nel «Libro apartato de' Tensi» son menzionati ben 53 comparti boschivi sottoposti a vari gradi di tutela, dai «tensi liberi» (sic!) ai «tensi irremissibili». Qui è visibile la volontà da parte delle autorità di garantire un'ampia e adeguata protezione di insediamenti, terreni e vie di transito contro i pericoli naturali e, al contempo, amministrare al meglio il patrimonio boschivo (v. R. Tognina, *Origine e sviluppo del comun grande di Poschiavo e Brusio*, tesi di laurea, Losanna, 1975, pp. 131-132).

comunità locali. Ovunque, in ogni caso, l'esigenza di utilizzare aree sempre più vaste per soddisfare il crescente fabbisogno interno in termini di risorse, dovette probabilmente portare a nuove regolamentazioni e limitazioni. Vi sono però anche altri elementi che contribuiscono a identificare l'accumulo dei provvedimenti di tutela come una macro-dinamica, pur con ovvie disparità a livello locale e regionale. Uno di questi è la problematica dei requisiti per l'acquisto del «vicinato»³³. Se fin verso la fine del Medioevo i requisiti posti per poter essere ammessi al godimento dei beni comuni erano, generalmente, piuttosto blandi (riassunti nella maggior parte dei casi nel domicilio), ecco che soprattutto a partire dal XVI. secolo (ma talvolta anche prima) le comunità locali dell'arco alpino svizzero assumono vieppiù un carattere di rigido esclusivismo a scapito dei «forestieri» e non originari del luogo³⁴. Anche l'incremento delle limitazioni d'uso sul bosco potrebbe ascriversi a questo tipo di dinamica.

Un altro aspetto da approfondire è quello legato al taglio dei boschi a scopo commerciale. Già nel XIII. secolo è attestato un importante sfruttamento dei boschi nella Svizzera Italiana. Per quanto riguarda le regioni sudalpine il più importante polo d'attrazione delle risorse forestali, soprattutto il legname, fu per secoli la Lombardia. È accertato che, in modo particolare a partire dalla seconda metà del Quattrocento parallelamente allo sviluppo delle aree urbane di pianura, divenne interessante lo sfruttamento dei boschi anche nelle valli più remote³⁵. Già nei primi ordinamenti forestali a noi pervenuti sono presenti norme che vietavano l'alienazione delle «faure» a scopo di esportazione. Il fatto che già a cavallo del 1500 i tagli venissero effettuati in zone discoste, sta a significare non solo che i boschi situati in posizioni più comode erano già stati sfruttati, ma pure che vaste aree forestali nei pressi degli insediamenti dovevano già essere poste sotto tutela. In seguito, durante il Settecento e la prima metà dell'Ottocento, il consumo di legname d'opera e combustibili (carbone e legna da ardere) andò progressivamente aumentando e, certo, ne dovette fare le spese anche qualche bosco protetto. Tuttavia si è già sottolineato come in molti casi risulti difficile classificare i boschi in base al tenore dei provvedimenti di tutela. Pertanto è probabile che molte delle «faure» alienate prima dell'Ottocento dovettero costituire, in realtà, delle riserve di legname pronte per essere sfruttate³⁶. In Leventina, forse più che altrove, vigevano disposizioni severe che disciplinavano, ma certo non escludevano, l'esecuzione dei tagli³⁷. Sul taglio, il trasporto e il commercio del legname vi sarebbe molto da riferire, ma per fortuna su questi temi si sono chinati molti autori negli ultimi anni ed a loro si rimanda³⁸.

Conclusioni

Si può vedere, dunque, come per diverse motivazioni si delinei, tra Medioevo e prima Età moderna, un sistema complesso e differenziato di regolamentazione e limitazione dell'uso del bosco da parte delle comunità locali sudalpine, allo scopo di gestire i rischi (penurie di risorse e pericoli naturali),

³³ Qui inteso come statuto di appartenenza al comune rurale e diritto al godimento dei beni comuni.

³⁴ P. Caroni, *Le origini del dualismo comunale svizzero*, Milano, 1964, pp. 64-65 e 260.

³⁵ I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, cit., p. 47; L. Martini, *Il taglio e la fluitazione dei boschi valmaggese dal 1200 al 1900*, in G. Buzzi (a cura di), *AERT: Vallemaggia*, Vol. 1, Bellinzona, 1997, p. 220.

³⁶ v. ad esempio la vendita dei boschi giacenti nella «fauolla, sotto Osadigo, della sgrussia in dentro e Ryag» fatta a Cipriano Giudice di Giornico nel 1627 (V. F. Raschèr et al., cit., Archivio Degagna di Osadigo, 1627/XI/25). Un altro appezzamento della stessa faura, affacciata sulla Valle di Chironico, fu venduto a Giacomo Francesco Bonenzo di Locarno nel 1640, il quale cedette poi la concessione al Consigliere Giouan Pedretti di Chironico nel 1651 (*Ibid.*, Archivio Degagna di Osadigo, 1640/VI/30 e 1651/III/9).

³⁷ I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, cit., p. 50.

³⁸ A. a Marca, *Acque che portarono...*, cit.; L. Martini, *Il taglio e la fluitazione dei boschi valmaggese...*, cit. .

soddisfare le necessità locali, ma anche per escludere determinate cerchie della popolazione dal godimento dei collettivi e garantire la ripresa del bosco dopo i frequenti tagli, importanti fonti di reddito per le comunità. Per un approfondimento sulle norme specifiche degli ordinamenti forestali si rimanda alle pubblicazioni citate a margine³⁹.

A proposito della valenza di queste disposizioni e dei vincoli che esse comportano per gli usi del bosco, è utile ricordare come a rigor di termini una regolamentazione non sia, nella storia del diritto, una limitazione⁴⁰. Ciò soprattutto in riferimento all'apparente discontinuità riscontrabile nei provvedimenti di tutela del bosco. La presenza di una norma non è, inoltre, garanzia della sua applicazione, al massimo può esserlo di una volontà o di un'intenzione. In fase di ulteriore approfondimento e critica delle fonti potrà esserci utile tenere conto di questi aspetti.

Oltre all'applicazione delle norme suscitano particolare interesse anche altre questioni, riguardanti ad esempio la problematica della memoria del rischio e della percezione dei pericoli naturali, i rapporti tra abusi e controllo sui boschi, come pure gli equilibri e le sovrapposizioni tra interessi privati e collettivi nella tutela dei boschi. Si tratta di temi che, con ogni probabilità, potranno essere analizzati con migliore profitto indagando su scala locale.

³⁹ R. Zeli, *Voce Bosch s. m. Bosco*, cit., pp. 764-802; R. Ceschi, *Nel labirinto delle valli: uomini e terre di una regione alpina: la Svizzera italiana*. Bellinzona, 1999, pp 26; I. Ceschi, *Il Bosco del Cantone Ticino*, cit., pp. 42ss.; A. a Marca, *Acque che portarono*, cit., pp. 61ss.

⁴⁰ P. Caroni, *Le origini...*, cit., p. 65.